

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA RISTRETTA PER APPALTO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE LAVORI

Sommario	
1. Oggetto dell'appalto e importo a base di gara	3
2. Soggetti ammessi alla gara	4
3. Condizioni di partecipazione	4
4. Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali	6
4.1. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione	6
4.2. Effettuazione del sopralluogo e presa visione della documentazione di gara	6
4.3. Chiarimenti	6
4.4. Modalità di presentazione della documentazione	7
4.5. Comunicazioni	8
4.6. Finanziamento e pagamenti	8
4.7. Subappalto	9
4.8. Ulteriori disposizioni	9
5. Cauzioni e garanzie richieste	10
6. Pagamento a favore dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	11
7. Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa	11
7.1. Requisiti speciali per l'esecuzione dei lavori	11
7.2. Requisiti speciali per la progettazione	14
8. Criterio di aggiudicazione	17
9. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte	17
10. Definizione delle controversie	29
11. Trattamento dei dati personali	29
12. Procedura di aggiudicazione	29
12.1. Informazioni generali	29
12.2. Prima seduta pubblica	30
12.3. Controlli sul possesso dei requisiti ex art. 48 D.lgs. 163/2006	30

|

DISCIPLINARE DI GARA
Norme integrative al bando

PROCEDURA RISTRETTA PER APPALTO DI PROGETTAZIONE
ESECUTIVA
ED ESECUZIONE LAVORI

1. Oggetto dell'appalto e importo a base di gara

Le presenti norme integrative si riferiscono alla gara per l'appalto relativo alla **progettazione esecutiva ed alla esecuzione dei lavori di realizzazione dell'infrastruttura per l'innovazione, la ricerca ed il trasferimento tecnologico denominata Tecnopolo, attraverso il recupero e la riqualificazione funzionale del compendio immobiliare dell'ex Manifattura Tabacchi di Bologna - Lotto A**, indetto dalla **Regione Emilia-Romagna tramite la propria società in house Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A.**, da affidarsi mediante procedura ristretta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 53, comma 2, lett. b), 53 comma 6, 55, comma 6 e 83 del d.lgs 12 aprile 2006, n.163 (nel prosieguo, Codice).

CIG 6521827DE2 CUP E31G13000010004

Responsabile Unico di Procedimento della Regione Emilia-Romagna: ing. Stefano Isler.

Responsabile della procedura di gara per Finanziaria Bologna Metropolitana: ing. Marco Santarelli.

Luogo di esecuzione dei lavori: Bologna, Via Stalingrado/Via della Manifattura.

Importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, gli oneri per la progettazione esecutiva ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad euro

45.812.366,75 (quarantacinquemilioniottocentododicitrecentosessantaseivirgola set-tantacinque), di cui euro 576.000,00 (cinquecentosettaseimila) per la progettazione esecutiva ed euro 1.103.396,92 (unmilione centotremilatrecentonovantaseivirgolanovantadue) per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso.

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento, **compresi gli oneri per la progettazione esecutiva e per la sicurezza**, sono le seguenti:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione Obbligatoria (si/no)
Edifici civili e industriali	OG1 categoria prevalente	VII	SI
Restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela	OG2	VI	SI
Impianti elettromeccanici trasportatori	OS4	I	SI

Componenti strutturali in acciaio	OS18a	IV	SI
Componenti per facciate continue	OS18b	VI	SI
Opere strutturali speciali	OS21	IV	SI
Impianti termici	OS28	VI	SI
Impianti elettrici	OS30	V	SI
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	OS3	III bis	SI

2. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo paragrafo 7 del presente disciplinare, costituiti da:

- a) operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'articolo 34, comma 1, del Codice ;
- b) operatori economici di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 34, comma 1, del Codice, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del Codice;
- c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'articolo 47 del Codice e di cui all'articolo 62, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (in prosieguo, Regolamento), nonché del presente disciplinare di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice nonché quelle dell'articolo 92 del Regolamento.

3. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a) una o più cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;
- b) l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art.6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
- c) l'esistenza di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è **vietato** partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

E', altresì, **vietato**, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

E' infine **vietato**, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di quei concorrenti che si avvalgono di progettisti indicati o associati per i quali sussistono:

- a) una o più cause ostative alla partecipazione indicate nel presente paragrafo;
- b) le cause di esclusione di cui all'articolo 90, comma 8, del Codice e di cui all'art.253 del Regolamento;
- c) l'inesistenza dei requisiti di cui agli articoli 254 e 255 del Regolamento, rispettivamente in caso di società di ingegneria o di società professionali;

E' prevista **a pena di esclusione** l'accettazione del patto di integrità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 996 del 30 luglio 2014, pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 296 del 30 luglio 2014.

Il concorrente aggiudicatario dovrà altresì dichiarare di assumersi l'obbligo nell'esecuzione del contratto, di rispettare, e di far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, quando operano presso il cantiere per la realizzazione del tecnopolo di Bologna, il codice di comportamento della regione Emilia-Romagna approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421

del 2014, consultabile e scaricabile dal sito internet della Regione Emilia-Romagna. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

4. Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali

4.1. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

4.2. Sopralluogo e presa visione della documentazione di gara

La documentazione di gara (elaborati grafici, piano della sicurezza, capitolato speciale di appalto, schema di contratto, ecc), per la formulazione dell'offerta, sarà resa disponibile ai soggetti selezionati, con le modalità e nei tempi che saranno stabiliti nella lettera di invito che sarà inviata a tutti i soggetti che avranno presentato domanda di partecipazione alla gara e risulteranno prequalificati.

In considerazione dei contenuti e delle modalità dell'appalto, i concorrenti prequalificati dovranno effettuare un sopralluogo obbligatorio nei tempi e con le modalità che verranno indicate nella lettera di invito.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara

4.3. Chiarimenti

E' possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all'appalto, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente in forma anonima all'indirizzo email tecnopolobolognalottoa@fbmspa.eu entro e non oltre il giorno 29 febbraio 2016 secondo le modalità informatiche di interrogazione anonima ivi presenti.

Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la

presentazione delle candidature. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Finanziaria Bologna Metropolitana pubblicherà, in forma anonima, le richieste di chiarimento, le rispettive risposte e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: www.fbmspa.eu.

4.4. Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura:

1. devono essere formulate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso) e devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata **copia conforme all'originale della relativa procura;**
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimento da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del Codice.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art.46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce **causa di esclusione**.

Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 39, comma 2, 45, comma 6, e 47 del Codice.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in **lingua italiana** o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre tutti gli importi dichiarati dai concorrenti dovranno essere espressi in **euro**.

4.5. Comunicazioni

Fermo restando che in questa fase tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e gli operatori interessati devono avvenire esclusivamente in forma anonima tramite l'indirizzo mail tecnopolobologna@fbmspa.eu e il sito www.fbmspa.eu le comunicazioni dalla stazione appaltante agli operatori economici, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti ai sensi dell'art.79, comma 5-bis, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al responsabile della procedura via fax al n. 051372355 o con raccomandata A/R o via PEC.; diversamente, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4.6. Finanziamento e pagamenti

L'appalto è finanziato come da delibera di Giunta regionale n. 2150 del 21 dicembre 2015 per complessivi 45.812.366,75 € più IVA.

E' previsto, a parziale pagamento del corrispettivo d'appalto, il trasferimento della proprietà dell'intero immobile sito in Bologna, Via dei Mille 21 per un valore di 12.100.000,00€.

Pertanto l'offerta dovrà indicare sia il prezzo che viene offerto per il bene immobile indicato, sia il differenziale di prezzo richiesto per l'esecuzione del contratto.

Il trasferimento della relativa proprietà, ai sensi dell'art. 53, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, avrà luogo dopo l'approvazione del certificato di collaudo delle opere in appalto .

Le prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 53, comma 4, 1° periodo del Codice verranno compensate **“a corpo”**.

Ai sensi dell'art. 26 ter del D.L. 69/2013 come successivamente modificato, sarà riconosciuta all'appaltatore un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

4.7. Subappalto

Gli eventuali subappalti sono disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.

Per l'attività di progettazione si applicano i limiti previsti all'art.91, comma 3, del Codice.

4.8. Ulteriori disposizioni

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'art.86, comma 3, del Codice.

E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

Non essendo stati stanziati mezzi finanziari ulteriori rispetto a quanto risultante dalla delibera di Giunta regionale del 21 dicembre 2015, n. 2150 la gara si intenderà deserta qualora non venga presentata offerta per l'acquisizione dell' immobile individuato quale parziale corrispettivo d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 86, comma 2 e dall'articolo 87 del Codice ; resta comunque ferma la facoltà di cui all'articolo 86, comma 3, del Codice.

La stipulazione del contratto d'appalto avverrà tra l'aggiudicatario e la Regione Emilia-Romagna, subordinatamente al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Le spese relative alla stipulazione del contratto e le spese relative alla pubblicazione del bando e degli altri avvisi dei gara secondo le modalità di cui all'articolo 66, comma 7, secondo periodo, del Codice, sono a carico dell'aggiudicatario.

5. Cauzioni e garanzie richieste

L'offerta presentata a seguito della lettera di invito dei concorrenti dovrà essere corredata dalla **cauzione provvisoria**, come definita dall'art. 75 del Codice, nonché da una **dichiarazione di un istituto bancario** o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Per effetto dell'obbligo, previsto dall'articolo 40, comma 3, lettera a), del Codice e dall'art.63 del Regolamento di possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall'articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria resta stabilita nella misura di euro 458.123,67(euro quattrocentocinquantottomilacentotrentatrediesette) pari all'1% (un per cento) dell'importo complessivo dell'appalto

Ai sensi dell'articolo 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'articolo 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare a favore della Regione Emilia-Romagna::

- a) la **cauzione definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113 del Codice e dall'articolo 123 del Regolamento;
- b) la **polizza di responsabilità civile e professionale del progettista**, ai sensi dell'art. 111 del Codice e dell'art. 269 del Regolamento;
- c) la **polizza assicurativa** di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice e di cui all'articolo 125, comma 1 del Regolamento, per una somma assicurata:
 - ✓ **per i danni di esecuzione**: per un importo pari all'importo del contratto;
 - ✓ **per la responsabilità civile verso terzi**: euro 5.000.000,00. (euro cinquemilioni);
- a) la **polizza indennitaria decennale** e la **polizza per responsabilità civile verso terzi, per la medesima durata**, di cui all'articolo 129,

comma 2, del Codice, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, e per responsabilità civile verso terzi.

6. Pagamento a favore dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

I concorrenti, **a pena di esclusione**, dovranno effettuare entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte che sarà indicata nella lettera di invito, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad euro 500,00 (cinquecentoeuro):

7. Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa

7.1. Requisiti speciali per l'esecuzione dei lavori

I concorrenti devono essere in possesso di **attestazione**, rilasciata da società organismo di attestazione (**SOA**) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento, ai lavori da assumere.

Si precisa che l'importo delle lavorazioni di cui alla categoria OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi è superiore al 15% dell'importo complessivo dell'appalto. Pertanto, è subappaltabile soltanto nella misura del 30%; è quindi necessario che il concorrente, ai sensi dell'articolo 37, comma 11 del Codice, sia qualificato in tale categoria almeno nella classe V. I requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di imprese, di tipo orizzontale, di cui all'art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) e f) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di tipo verticale, di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), e), e-bis) e f), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

Ai sensi dell'art. 61, comma 6 del Regolamento, l'operatore singolo o con idoneità plurisoggettiva, oltre alla qualificazione conseguita in categorie classifiche adeguate, deve aver realizzato nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo posto a base di gara, e pari complessivamente a euro 115.000.000,00.

I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'**attestazione di qualificazione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell'articolo 47 del Codice e dell'art.62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) requisiti economico-finanziari:

- a) almeno una referenza bancaria;
- b) volume d'affari in lavori (espresso in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definito dagli articoli 79 e 83 del Regolamento;

- c) se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

2) requisiti tecnico-organizzativi:

- a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art.87 del Regolamento;
 - b) esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
 - c) esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato articolo 83;
- 3) **costo complessivo sostenuto per il personale dipendente**, non inferiore ai valori fissati dall'articolo 79, comma 10, del Regolamento , relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
- 4) **dotazione stabile di attrezzatura tecnica** secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
- 5) **possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000**, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento.

In attuazione dei disposti dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato o aggregato in rete - ai sensi dell'articolo 34 del Codice - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - **a pena di esclusione** - in sede di offerta, tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del Codice.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito - **a pena di esclusione** - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

7.2. Requisiti speciali per la progettazione

I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dei **requisiti** previsti per l'**affidamento dei servizi di progettazione** di cui all'articolo 263 e 267 del Regolamento, documentato, qualora siano in possesso della qualificazione per progettazione e per costruzione, sulla base della attività di progettazione della propria struttura tecnica o, nel caso in cui lo staff interno non abbia i suddetti requisiti, di progettisti indicati o associati e, qualora i concorrenti siano in possesso della qualificazione di sola costruzione, esclusivamente sulla base della attività di progettazione di progettisti indicati o associati.

I requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 263, comma 1, del Regolamento sono costituiti, qualsiasi sia l'articolazione della struttura operativa di progettazione (professionista singolo o raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, verticale o misto), da:

a) **fatturato globale per servizi tecnici** di cui all'articolo 252 del Regolamento - espletati negli ultimi cinque anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando per un importo non inferiore ad euro 1.728.000(euro unmilionesettecentototomila)

b) **espletamento - nel decennio** precedente la data di pubblicazione del presente bando - di **servizi tecnici** riguardanti lavori di importo globale pari ad almeno:

- ✓ euro 20.000.000,00 (ventimilioni) per lavori appartenenti alla classe Id
- ✓ euro 12.000.000,00 (dodicimilioni) per lavori appartenenti alla classe Ig
- ✓ euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per lavori appartenenti alla classe IXb
- ✓ euro 600.000,00 (seicentomila) per lavori appartenenti alla classe VIa
- ✓ euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila) per lavori appartenenti alla classe IIIa
- ✓ euro 9.000.000,00 (novemilioni) per lavori appartenenti alla classe IIIb
- ✓ euro 9.000.000,00 (novemilioni) per lavori appartenenti alla classe IIIc.

con riferimento alle categorie di cui all'art. 14 della legge 2 marzo 1949, n. 143);

c) espletamento di **due** dei **servizi tecnici** di cui alla precedente lettera “b” riguardanti lavori di importo complessivo pari ad almeno:

- ✓ euro 12.000.000,00 (dodicimilioni) per lavori appartenenti alla categoria Id
- ✓ euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per lavori appartenenti alla categoria Ig
- ✓ euro 1.000.000,00 (unmlione) per lavori appartenenti alla categoria IXb
- ✓ euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) per lavori appartenenti alla categoria VIa
- ✓ euro 750.000,00 (settecentocinquantamila) per lavori appartenenti alla categoria IIIa
- ✓ euro 4.000.000,00 (quattromilioni) per lavori appartenenti alla categoria IIIb
- ✓ euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per lavori appartenenti alla categoria IIIc.

Con riferimento alle categorie di cui all’art. 14 della legge 2 marzo 1949, n. 143)

d) **numero medio annuo del personale** impiegato relativo agli ultimi tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando – compresi i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua – in misura di almeno 30 unità. Il numero medio annuo è dato dalla somma del personale impiegato da ciascun componente del raggruppamento concorrente distinto per classe e categoria dei lavori. **Il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara**

Si precisa che i servizi di progettazione di cui alla precedente lettera c) non possono essere frazionati, ma possono invece essere stati svolti anche da due diversi progettisti purché appartenenti allo stesso raggruppamento indicato dal concorrente o associato al concorrente.

Si precisa che i servizi di cui all’articolo 252, del Regolamento, valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini di quanto sopra, l’approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all’articolo 234, comma 2, Regolamento. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima;

Si precisa, altresì, che qualora il concorrente sia in possesso dell'attestazione di qualificazione di progettazione ed esecuzione e intende procedere alla progettazione esecutiva dell'intervento tramite il proprio staff di progettazione non deve dimostrare il requisito di cui alla precedente lettera a) (fatturato globale per servizi tecnici di cui all'articolo 263 comma 1, lettera a) del Regolamento).

Si precisa e stabilisce che:

a) la percentuale minima dei requisiti che deve possedere il **mandatario** dei raggruppamenti dei progettisti è fissata, ai sensi di quanto consente il disposto di cui all'articolo 261, comma 7, del Regolamento, nella misura minima pari al **sessanta per cento** di quanto stabilito;

b) i rapporti fra importo dei lavori da progettare appartenenti alle singole classi e categorie di cui all'art. 14 della legge 2 marzo 1949, n. 143 e l'importo totale dei lavori da progettare sono calcolati con arrotondamento alla unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque;

c) le percentuali del quaranta e del sessanta per cento delle misure dei prescritti requisiti sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore;

d) ai fini di dimostrare i requisiti di cui all'articolo 263 del Regolamento, all'importo dei lavori progettati si applicano i seguenti coefficiente riduttivi: 0,25 qualora il progetto sia preliminare, 0,35 qualora il progetto sia definitivo; 0,40 qualora il progetto sia esecutivo;

e) ai fini di dimostrare i requisiti di cui all'articolo 263 del Regolamento, qualora sia stato progettato più di un livello progettuale (preliminare, definitivo, esecutivo) il coefficiente riduttivo è pari alla somma dei relativi coefficienti;

f) qualora il concorrente dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione di progettazione costituendo con i progettisti un raggruppamento temporaneo questi, in quanto hanno la qualità di concorrente, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare di gara, possono utilizzare l'istituto dell'avvalimento;

g) i raggruppamenti temporanei previsti dall'art.90, comma1, lett. g) del Codice, devono indicare, ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del Codice e dell'articolo 253, comma 5, del Regolamento, almeno il nominativo di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza. In questo caso il progettista dovrà dichiarare esclusivamente il possesso dei

requisiti morali di cui all'art. 38 codice contratti e l'iscrizione all'Albo senza obbligo di possesso dei requisiti speciali ulteriori.

Resta stabilito che i concorrenti, **a pena di esclusione** dalla gara devono, ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del Codice, affidare la progettazione esecutiva dell'intervento, ad una struttura operativa (gruppo di progettazione) - facente parte della struttura tecnica del concorrente o facente parte di strutture esterne al concorrente - costituita almeno dai seguenti professionisti (le professionalità specificate possono essere possedute anche da uno stesso tecnico in numero comunque non superiore a due):

- 1 responsabile di progetto e della integrazione progettuale
- 1 progettista architettonico
- 1 progettista strutturale
- 1 progettista degli impianti elettrici e speciali
- 1 progettista degli impianti meccanici
- 1 geotecnico/geologo
- 1 esperto in progettazione di laboratori stabulari
- 1 coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

8. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà a favore della migliore **offerta economicamente più vantaggiosa** determinata da una commissione giudicatrice che sarà nominata ai sensi dell'articolo 84 del Codice, sulla base dei criteri e sotto-criteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi che verranno indicati nella lettera di invito.

Il prezzo complessivamente offerto deve essere determinato mediante offerta di prezzi unitari, ed essere inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

9. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle domande di partecipazione

Il plico contenente la domanda di partecipazione e la documentazione prescritta dal presente disciplinare di gara, **a pena di esclusione** dalla gara, **idoneamente sigillato**, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro le ore 12 del giorno 14 marzo 2016, esclusivamente allo studio del Notaio Federico Rossi, via Santo Stefano n.42, 40121, Bologna.**

E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17 presso lo stesso indirizzo.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico, debitamente sigillato, **deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente** (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative all'**oggetto della gara**.

Si precisa che nel caso di **concorrenti con idoneità plurisoggettiva** (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete , GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

I plichi pervenuti alla data di scadenza fissata saranno sigillati in apposito plico, e conservati a cura del Notaio ricevente che ne assicura e garantisce la riservatezza. Essi saranno consegnati alla società Finanziaria Bologna Metropolitana, per l'apertura e l'esame delle candidature pervenute al fine di verificare il possesso dei requisiti dei richiedenti, ed inoltrare le lettere di invito ai soggetti che risulteranno prequalificati, solo successivamente alla data fissata per la presentazione delle candidature, ad intervenuta adozione degli atti di approvazione definitiva della documentazione di gara (lettera di invito, capitolati e schema di contratto), ciò per garantire la massima imparzialità nella elaborazione e predisposizione degli stessi.

La richiesta di partecipazione deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

I) **domanda di partecipazione**, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da **raggruppamento** temporaneo o da un consorzio non ancora **costituiti**, la domanda, a pena di esclusione deve essere **sottoscritta da tutti i soggetti** che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di concorrente costituito da **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta

dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria: la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

I bis) “PASSOE” di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di Vigilanza;

II) **dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47** del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero **attestazione di qualificazione** in copia autentica (anche mediante fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi di imprese - costituiti o da costituirsi - più dichiarazioni o attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, i sensi dell'articolo 40, comma 3, lett. a) e b) del Codice nonché ove necessario il possesso del sistema di qualità aziendale.

III) **dichiarazione sostitutiva** ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, relativa al possesso dei requisiti di cui all'art.61, comma 6, del Regolamento, specificati nel paragrafo 7.1 del presente disciplinare.

IV) **dichiarazione** del legale rappresentante, sottoscritta con le modalità previste per la presentazione della domanda di partecipazione, relativa all'indicazione del soggetto (progettista appartenente alla struttura tecnica del concorrente, progettista indicato/ associato) al quale verrà affidata la progettazione esecutiva, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

V) **(nel caso in cui il concorrente sia in possesso di attestato di qualificazione per la sola esecuzione)**

dichiarazione del progettista o dei progettisti del gruppo di progettazione indicato/i o associato/i, resa ai sensi dell'art.47 del d.P.R. 445/2000, che attesti di essere in possesso dei requisiti di “capacità economica e

finanziaria e capacità tecnico- organizzativa” stabiliti nel presente disciplinare di gara;

VI) *(in ogni caso)*

tabella, debitamente **sottoscritta dal progettista** (*appartenente alla struttura tecnica del concorrente, indicato o associato*) con allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i , nella quale – per ognuno dei servizi di ingegneria e di architettura di progettazione relativi ad opere rientranti nelle classi e categorie richieste al precedente capitolo 1, di cui all’elencazione contenuta nell’articolo 14 della Legge 2 marzo 1949, n. 143, svolti negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando sono indicati:

- a) il committente, pubblico o privato;
- b) l’oggetto e l’importo dei lavori cui si riferiscono i servizi;
- c) il soggetto nominativamente indicato che ha svolto il servizio;
- d) la natura delle prestazioni effettuate;
- e) la data di inizio e di fine del servizio;
- f) gli estremi del provvedimento di approvazione tecnica del progetto da parte dell’Organo competente ad esprimere parere (in mancanza di tale indicazione l’intervento non viene valutato ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare di gara).

VII) *(in caso di avvalimento)*

Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:

- a) **dichiarazione sostitutiva**, rilasciata dal legale rappresentante dell’**impresa ausiliaria**, relativa al possesso dell’attestazione di qualificazione ovvero copia autentica dell’attestazione di qualificazione posseduta dall’impresa ausiliaria;
- b) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indicare l’impresa ausiliaria;
- c) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- e) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34, del Codice;
- f) **originale o copia autentica del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art.49, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

VIII) *(nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea che non possiede l'attestazione di qualificazione)*

dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la/e quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal titolo III, parte II del Regolamento, come specificati al paragrafo 7 del presente disciplinare;

IX) **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a) **attesta**, indicandole specificatamente, **di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del Codice** e precisamente:

1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)

si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ____ del --/--/----: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un

raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis (art.38, comma 1, lett. a), del Codice);

2. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art.38, comma 1, lett. b), del Codice); l'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società

3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

(oppure, se presenti)

indica tutte le sentenze di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

L'esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (art.38 comma 1, lett. c) del Codice) Sono considerati cessati dalla carica nell'anno antecedente anche i seguenti soggetti:

- in caso di cessione/affitto di azienda o ramo di azienda: gli amministratori e i direttori tecnici che avevano lavorato presso la

cedente nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo;

- in caso di incorporazione o fusione societaria: gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata o le società fuse nel'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo ¹.

4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii.. L'esclusione ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art.38 comma 1, lett. d) del Codice);

5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'Autorità (art.38 comma 1, lett. e) del Codice);

6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art.38 comma 1, lett. f) del Codice);

7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai sensi dell'art. 38, comma 2 del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all' articolo 48-bis, comma 1 e 2-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602 e costituiscono violazioni definitivamente accertate

¹ Pertanto il concorrente deve altresì dichiarare:

* se vi siano o non vi siano soggetti cessati da una delle cariche di cui al numero 3 nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

* qualora vi siano tali soggetti, l'assenza in capo ai medesimi di condanne penali ivi comprese quelle per i quali abbiano beneficiato della non menzione oppure l'indicazione delle condanne penali ivi comprese quelle per i quali abbiano beneficiato della non menzione, disposte con sentenze passate in giudicato, decreti penali irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta;

* qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili (art.38 comma 1, lett. g) del Codice);

8. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'Autorità non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art.38, comma 1, lett. h) del Codice);

9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai sensi dell'art. 38, comma 2 , del Codice si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 2, comma2, del decreto legge 25 settembre 2002 n.20, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (art.38, comma 1, lett. i) del Codice);

10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68 (art.38, comma1, lett. l) del Codice) ;

11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art.38, comma1, lett. m) del Codice);

12. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'Autorità, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art.38, comma1, lett. m-bis) del Codice);

13. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;

14. che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii, e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;

15. di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii.;

(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)

attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi;

- b) **indica la Camera di Commercio** nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli **estremi di iscrizione** (numero e data), la **forma giuridica** e l'**attività**, i dati identificativi (**nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica**) del **titolare** dell'impresa individuale, ovvero di tutti i **soci in nome collettivo**, ovvero di tutti i **soci accomandatari**, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli **amministratori i muniti di poteri di rappresentanza** e di tutti i **direttori tecnici** con riferimento anche ai **cessati** dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando); **indica** il domicilio fiscale, il codice fiscale e la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata, il recapito telefonico e il fax che la committente potrà utilizzare per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- c) **indica** le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE;
- d) **attesta** di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- e) **dichiara** di autorizzare, qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata in sede di candidatura alla gara.

XI) **dichiarazione del progettista** o dei progettisti del gruppo di progettazione indicato/i o associato/i, resa ai sensi dell'art.47 del d.P.R. 445/2000, che attesti, indicandole specificatamente, di non essere in alcuna delle condizioni preclusive di cui al paragrafo 3 (condizioni di partecipazione) del presente disciplinare di gara.

XII) *(nel caso di consorzi cooperativi e artigiani):*

dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);

oppure

XIII) *(nel caso di consorzi stabili)*

dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);

oppure

XIV) *(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):*

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente;

oppure

XV) *(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)*

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo con l'indicazione della quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente;

oppure

XVI) *(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito)*

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento; nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente

oppure

XVII) *nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:*

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:
 1. **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 2. **dichiarazione** (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra

forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);

3. **dichiarazione** che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

ovvero

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti :

1. **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il **mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto con scrittura privata - anche firmata digitalmente, ai sensi dell'art.24 del CAD - recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;

ovvero

2. **copia autentica del contratto di rete** (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate le **dichiarazioni**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- d) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - e) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - f) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara , corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il **mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le **dichiarazioni** potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Le attestazioni di cui alle lettere a), b) della dichiarazione sostitutiva prevista al numero IX) dell'elenco dei documenti, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Le attestazioni di cui alla lettera a), numero 2), numero 3) e numero 14) della dichiarazione sostitutiva prevista al numero IX) dell'elenco dei documenti, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera b) del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).

L'attestazione di cui alla lettera a) numero 3) della dichiarazione sostitutiva prevista al numero IX) dell'elenco dei documenti deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1 lettera c) del Codice cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le

società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera c) del Codice, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) cessato nella carica nell'anno antecedente la data del bando di gara non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione il legale rappresentante del concorrente può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi "per quanto a propria conoscenza", il possesso dei requisiti richiesti.

10 Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bologna, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

11. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.

12. Procedura di aggiudicazione

12.1 – Informazioni generali

Alle sedute indicate come pubbliche la partecipazione sarà libera; tuttavia potranno prendervi parte attiva, con facoltà di rendere dichiarazioni a verbale, unicamente i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di apposita delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti (in tale ultimo caso andrà allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante). Per i raggruppamenti e/o consorzi, già formalmente costituiti o non ancora formalmente costituiti, è ammessa la partecipazione attiva di un solo rappresentante per ogni raggruppamento/consorzio.

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche. Le eventuali sedute pubbliche successive alla prima avranno luogo presso la sede, nel giorno ed ora che saranno comunicati ai concorrenti

con preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore a mezzo PEC e/o fax (all'indirizzo o numero dagli stessi indicati nella domanda di partecipazione).

E' fatta salva la facoltà, conformemente a quanto previsto dall'art. 46, c. 1 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., di invitare il concorrente, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax e/o PEC (all'indirizzo o numero dallo stesso indicati nella domanda di partecipazione), a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati.

Nell'ipotesi di esclusione dalla gara di un concorrente, il plico e le buste contenenti l'offerta verranno custoditi dalla Stazione appaltante nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione.

12.2 – Prima seduta pubblica

La data della prima seduta di gara sarà comunicata ai concorrenti alla PEC indicata sulla busta di partecipazione e comunque sarà pubblicata sul sito internet di Finanziaria Bologna Metropolitana almeno 48 ore prima della stessa.

Sarà dichiarata aperta la seduta pubblica durante la quale si procederà:

- alla verifica della tempestività di ricezione dei plichi, della loro integrità e della loro correttezza formale;
- all'apertura dei plichi ammessi, riscontrando la presenza, integrità e la regolarità delle buste interne, rispetto alle prescrizioni di cui al presente disciplinare;
- all'apertura della "Busta A-Documentazione Amministrativa", presentata da ciascun concorrente, ed alla verifica formale e sostanziale della corrispondenza dei documenti in essa contenuti con quanto stabilito nel presente disciplinare;
- alla conseguente dichiarazione di ammissibilità, ovvero di esclusione, dei concorrenti alla successiva fase della procedura;
- al sorteggio pubblico ai sensi dell'art. 48, c. 1 D.lgs.163/06 e s.m.i..

12.3 – Controlli sul possesso dei requisiti ex art. 48 D.lgs. 163/2006

Ai sensi dell'art. 48 D.lgs. 163/06 e s.m.i., sarà richiesto ai concorrenti sorteggiati di comprovare, entro dieci giorni dalla richiesta medesima (che sarà inoltrata anche solo a mezzo fax e/o PEC all'indirizzo o numero dal concorrente indicati nella domanda di partecipazione), il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati.

La verifica delle attestazioni SOA verrà effettuata d'ufficio dalla Stazione Appaltante. La verifica del possesso dei requisiti in capo ai progettisti verrà effettuata tramite la richiesta di presentazione, della documentazione in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art.18 del D.P.R. 445/2000 della

seguinte documentazione:

- Con riferimento al requisito di cui al precedente paragrafo 7.2, lettera b) (servizi tecnici relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi) certificati di esecuzione (o documenti equipollenti) attestanti il buon esito delle prestazioni rese con specificazione del committente, della tipologia di servizi tecnici svolti, dell'oggetto, classe, categoria ed importo dei lavori cui i servizi tecnici si riferiscono, nonché del periodo di svolgimento delle attività;
- Con riferimento al requisito di cui al precedente paragrafo 7.2, lettera c) (servizi tecnici di punta), certificati di esecuzione (o documenti equipollenti) attestanti il buon esito delle prestazioni rese con specificazione del committente, della tipologia di servizi tecnici svolti, dell'oggetto, dimensioni, caratteristiche tecniche, classe, categoria ed importo dei lavori cui i servizi tecnici si riferiscono, nonché del periodo di svolgimento delle attività;
- Con riferimento al requisito di cui al paragrafo 7.2, lettera d) (personale tecnico), libro unico del lavoro o ulteriore documentazione a comprova delle unità di personale tecnico utilizzato.

In caso di mancata risposta entro il termine anzidetto ovvero in caso di mancata comprova delle dichiarazioni presentate, si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 1 D.lgs. 163/2006 e s.m.i..